



Circolare

Luogo, data:

Berna-Wabern, 5 luglio 2008

Per:

- Autorità cantonali della migrazione e di polizia degli stranieri
- Autorità cantonali dell'aiuto sociale
- Consulitori cantonali per il ritorno

N.:

2 dell'istruzione III / 4.2

Circolare Programma di aiuto al ritorno Iraq

Gentili signore, egregi signori,

L'Ufficio federale della migrazione (UFM), insieme all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), ha elaborato un programma di aiuto al ritorno per l'Iraq. Il programma inizia il 1° luglio 2008 e rimane in vigore per due anni.

Con la lettera del 23 settembre 2003 vi abbiamo informato in merito alle possibilità di aiuto per il ritorno volontario in Iraq. Da allora 516 persone sono ritornate volontariamente in Iraq usufruendo dell'aiuto al ritorno.

Le prestazioni di aiuto al ritorno comprendono un aiuto finanziario iniziale e l'attuazione di un progetto di reinserimento. Tali misure sono volte a incoraggiare i richiedenti l'asilo provenienti dall'Iraq a ritornare volontariamente nel loro Paese d'origine e nel contempo ad agevolare il loro reinserimento professionale o sociale.

L'OIM gestisce due uffici nel nord dell'Iraq, ad Arbil e a Sulaymaniya. Inoltre, è rappresentata anche a Bagdad e a Basrah. Le missioni OIM sono responsabili dell'organizzazione del progetto, del versamento dei sussidi e del monitoraggio dell'andamento del progetto.

La presente circolare vi informa in merito alle prestazioni offerte dal programma e alle modalità organizzative.

1. Condizioni di partecipazione al programma di aiuto al ritorno

Beneficiari

Il programma di aiuto al ritorno è rivolto ai cittadini iracheni che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera e che fanno parte di uno dei seguenti gruppi di persone:

- richiedenti l'asilo con domanda d'asilo pendente in prima o seconda istanza;
- richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta;
- persone con un'ammissione provvisoria valida o revocata;
- rifugiati riconosciuti.

Motivi d'esclusione

Valgono i motivi generali di esclusione di cui all'articolo 64 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).

I motivi di esclusione di cui l'UFM viene a conoscenza soltanto dopo l'iscrizione al programma comportano l'immediata esclusione del partecipante. Analogamente, sono escluse dal programma le persone che vengono meno ai loro doveri (ad es. mancata collaborazione nell'ottenimento dei documenti di viaggio richiesti, mancata partenza alla data stabilita per il volo senza validi motivi).

Modalità d'iscrizione e decisione

Il servizio cantonale competente è incaricato di raccogliere le iscrizioni al programma e di assicurarsi che ai candidati non siano applicabili motivi di esclusione prima di trasmettere i moduli. In caso di dubbio va contattato dapprima l'UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno, Sezione Aiuto al ritorno.

I moduli d'iscrizione (cfr. allegato) compilati e firmati vanno inviati per posta all'UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno, Sezione Aiuto al ritorno, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern. L'autorità cantonale di polizia degli stranieri deve essere informata mediante una copia del modulo d'iscrizione. L'UFM decide in merito alla partecipazione al programma e ne informa il servizio cantonale competente.

2. Organizzazione del viaggio di ritorno

Rilascio dei documenti di viaggio

Per l'ottenimento dei documenti di viaggio destinati a chi parte volontariamente nell'ambito del programma di aiuto al ritorno Iraq, i servizi cantonali di migrazione devono mettersi in contatto con l'UFM, Divisione Rimpatrio. Le domande di aiuto all'esecuzione vanno presentate compilando il rispettivo modulo, conformemente all'articolo 71 LStr e all'allegato 1 dell'istruzione III / 12.4. Alle domande deve essere allegata la dichiarazione di partenza volontaria dell'OIM.

In caso di ritorno volontario e disponibilità di documenti originali (carta d'identità e/o certificato di nazionalità), l'emissione del documento di viaggio richiede circa 3 settimane. In questi casi, viene rilasciato un lasciapassare iracheno o del DFGP, oppure un passaporto di tipo S.

Prenotazione del volo

Non appena è disponibile un documento di viaggio valido, l'autorità cantonale competente prenota il volo direttamente presso il servizio swissREPAT mediante l'apposito modulo swissREPAT e il modulo «Trasporto con l'OIM» (conformemente alla circolare del 12 settembre 2003 relativa alla Convenzione quadro tra l'UFM e l'OIM concernente la collabo-

razione in ambito operativo per il ritorno volontario e la migrazione ulteriore in Paesi terzi). Sul modulo «Trasporto con l'OIM» occorre indicare il luogo in cui il partecipante al programma vorrebbe tornare.

3. Prestazioni previste nell'ambito del programma

3.1. Aiuto iniziale

Tutti i partecipanti al programma di aiuto al ritorno ricevono un aiuto finanziario iniziale pari a:

CHF 1000.- per maggiorenne
CHF 500.- per minorenni

Nell'ambito del programma di aiuto al ritorno Iraq, è considerato maggiorenne chi ha già compiuto i 18 anni al momento dell'iscrizione.

In linea di principio l'aiuto finanziario iniziale ai partecipanti al programma è versato dalla missione OIM locale.

3.2 Sostegno per il reinserimento

In vista del reinserimento professionale e sociale nel loro Paese d'origine, i partecipanti al programma possono presentare un progetto e chiedere un sostegno materiale per la sua realizzazione.

- Progetto commerciale: sostegno all'avviamento di un'attività professionale che permetta il sostentamento, consulenza ed elaborazione di un *business plan*; contributo finanziario fino a un massimo di CHF 5000.- per investimenti nel progetto.
- Progetto formativo: coinvolgimento di un ente di formazione oppure formazione o perfezionamento professionale scelto dal partecipante ritornato; contributo finanziario fino a un massimo di CHF 5000.-.
- Progetto individuale: p. es. finanziamento di un'abitazione o aiuti specifici per persone vulnerabili fino a un massimo di CHF 5000.-.

Per ogni persona singola, coppia o famiglia viene finanziato un progetto di reinserimento fino a un massimo di CHF 5000.-.

La richiesta di finanziamento per un progetto di reinserimento viene presentata all'UFM tramite i consultori cantonali per il ritorno, corredata di *business plan* o avamprogetto. Il progetto di reinserimento può essere completato sul posto insieme all'OIM anche a ritorno avvenuto e va presentato all'OIM locale al più tardi entro tre mesi dopo il rientro.

In occasione dell'iscrizione al programma in Svizzera, i richiedenti possono fornire indicazioni relative alla loro persona e all'idea alla base del progetto per le verifiche preliminari da parte dell'OIM (cfr. modulo d'iscrizione). I consultori per il ritorno trasmettono la proposta di progetto all'UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno, Sezione Aiuto al ritorno. Una volta approvato il progetto, le due parti devono firmare una convenzione contenente le prestazioni che l'UFM deve fornire e gli obblighi dei partecipanti al programma.

L'OIM sostiene i partecipanti al programma nell'attuazione del loro progetto e ne segue l'andamento per una durata di circa sei mesi dal loro ritorno.

I versamenti per il progetto sono effettuati dall'OIM in loco. Gli importi concessi per il progetto di reinserimento individuale si sommano agli importi previsti a titolo di aiuto finanziario iniziale (cfr. 3.1).

3.3. Aiuto al ritorno per motivi medici

L'importo e le modalità dell'aiuto al ritorno concesso per motivi medici sono fissati caso per caso dalla Sezione Aiuto al ritorno della Divisione Dimora e aiuto al ritorno dell'UFM, d'intesa con il competente consultorio per il ritorno.

3.4. Accoglienza all'aeroporto e proseguimento del viaggio

Al loro arrivo all'aeroporto, i partecipanti al programma sono accolti dall'OIM e assistiti nell'espletamento delle formalità d'entrata. Il proseguimento del viaggio può essere organizzato fino alla destinazione finale, conformemente al modulo «Trasporto con l'OIM» (cfr. 2.2.).

4. Informazione

Per sostenerli nell'attività d'informazione, sono messi a disposizione dei competenti servizi cantonali un promemoria e liste nominative sulle quali figurano le persone che possono partecipare al programma, affinché i Cantoni possano informare tali persone in merito al programma e alle prestazioni disponibili.

I promemoria sono inoltre allegati alle decisioni dell'UFM all'attenzione dei cittadini iracheni.

5. Indirizzo

Ufficio federale della migrazione
Divisione Dimora e aiuto al ritorno
Sezione aiuto al ritorno
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

Fax: 031 325 10 97

Tel.: 031 325 11 11

Interlocutore: sig. Fabio Pisanello

Le iscrizioni e le domande relative alla partecipazione al programma vanno indirizzate al signor Fabio Pisanello.

6. Applicabilità

La presente circolare è applicabile dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2010. Sostituisce la lettera del 23 settembre 2003.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione.

UFFICIO FEDERALE DELLA MIGRAZIONE
Ambito direzionale entrata, dimora e ritorno

Urs Betschart, Direttore supplente

Allegati: - Modulo d'iscrizione con dichiarazione
- Promemoria Programma di aiuto al ritorno Iraq
- Dichiarazione di partenza volontaria dell'OIM e waiver